



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 34 DEL 11/06/2025

Settore proponente: 7^ AREA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE

OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE, IN PARTICOLAR MODO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARE COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2025

IL SINDACO

PREMESSO che è sempre più consistente la diffusione delle zanzare "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) e "*Culex Pipiens*" sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, così che un semplice problema di molestie e fastidio potrebbe evolversi in un problema di pubblica sanità;

PRESO ATTO che, all'esito della valutazione annuale in ordine alla documentazione vigente e allo scenario epidemiologico osservato per le arbovirosi durante lo scorso anno, si è visto un aumento delle arbovirosi di importazione e in particolare del virus Dengue, del quale la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, mentre il livello di rischio per West-Nile-Disease della Regione del Veneto è rimasto invariato, il cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

VISTA di conseguenza la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di detti insetti vettori;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole/medie dimensioni, e in pozzetti/griglie per la raccolta delle acque piovane, nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua;

DATO ATTO che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha provveduto, con specifico affidamento, ad incaricare una ditta specializzata per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali, e adulticidi (solo se strettamente necessario), contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata principalmente nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le dovute ed opportune istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

RITENUTO:

- di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e degli eventuali disagi ed inconvenienti verso la cittadinanza;
- che il controllo della diffusione delle zanzare interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025)" ed il "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2025" della Regione del Veneto;



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

VISTE:

- la D.G.R.V. n. 174 del 22.02.2019 *“Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 01.03.2019;
- la D.G.R.V. n. 207 del 18/02/2020 con la quale è stata recepita l’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 1/CSR del 15/01/2020, recante il *“Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”*;
- la D.G.R.V. n. 955 del 14/07/2020 con la quale sono state approvate le prime Linee per la sorveglianza arboviroso nella Regione Veneto, anno 2020, rivolte a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e nella diagnosi delle arboviroso, contenenti le azioni di prevenzione, i percorsi diagnostici e le principali azioni di Sanità Pubblica da adottare sul territorio regionale per la sorveglianza e il controllo sia delle arboviroso autoctone (West Nile virus, Usutu virus, virus dell’encefalite da zecca, Toscana virus), che delle principali arboviroso di importazione, come le infezioni causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika;
- gli aggiornamenti delle Linee regionali adottate nel 2020 (DGR n. 891 del 30/06/2021, DGR n. 900 del 26/07/2022, DGR n. 389 del 07/04/2023 e DGR n. 346 del 04/04/2024);
- la D.G.R.V. n. 421 del 22.04.2025 di Approvazione delle *“Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle Arboviroso nella Regione Veneto - Anno 2025”* e delle indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane e per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arboviroso in ambito veterinario, secondo un approccio One Health”;

VISTI altresì:

- il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- ☐ non abbandonare e/o lasciare temporaneamente oggetti, negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari), contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (ad esempio: barattoli, bottiglie, sottovasi, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso etc.). Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d’acqua;
- ☐ svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio: bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori, piccoli abbeveratoi etc.);
- ☐ coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne, vasche di cemento) con reti tipo zanzariere;
- ☐ introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (ad esempio i pesci rossi, etc.);
- ☐ trattare con prodotto disinfestante larvicida in compressa, ove possibile e comunque durante il periodo di validità della presente Ordinanza, i suddetti manufatti e i tombini, le griglie e le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana eventualmente presenti nell’abito di proprietà. Si dovrà provvedere alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia;
- ☐ nell’ambito del perimetro urbano il taglio della vegetazione delle aree verdi e dei cortili privati, ma anche



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

delle aree non edificate, nel periodo di validità della presente Ordinanza, dovrà essere ripetuto periodicamente per evitare che si possano occultare dei microfocolai. La vegetazione tagliata dovrà essere opportunamente raccolta;

a tutti i condominii e ai proprietari/gestori di edifici di:

- ☐ trattare in forma preventiva e periodica le caditoie, i tombini e le griglie presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di maggio fino al mese di ottobre/novembre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento dovrà essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- ☐ registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- ☐ provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati, ma anche nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba ed alla raccolta e smaltimento della stessa per evitare che si possano occultare dei microfocolai;
- ☐ evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- ☐ mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare e agevolare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- ☐ curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- ☐ procedere autonomamente, dal mese di maggio a tutto il mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- ☐ eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali (ad esempio: fosse di sterro, vasconi, fusti etc.);
- ☐ mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- ☐ procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di maggio al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- ☐ conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- ☐ eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- ☐ provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- ☐ procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- ☐ coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- ☐ avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori dei cimiteri, di:

- ☐ riempire, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- ☐ eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- ☐ in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- ☐ sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:

- 1) per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- 2) applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini/pozzetti), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* (BTI);
- 3) utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati che riportino in etichetta quale sia la loro possibilità di impiego. Fare comunque attenzione a quanto riportato anche nella scheda del prodotto;
- 4) le ditte chiamate ad intervenire nel caso di interventi adulticidi devono ottemperare ai requisiti di cui alla Legge n. 82/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", e successivo D.M. 274/1997 avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione";

DISPONE

- ☐ che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che, per l'anno in corso, **rimanga valida fino al 31.10.2025**, salvo eventuale proroga se necessaria;
- ☐ che ne venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con apposita inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantirne la più ampia divulgazione;
- ☐ che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni amministrative, variabile da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n.2 "Marca Trevigiana", nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- ☐ che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza saranno applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n.689 del 24.11.1981 e dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;

DISPONE ALTRESI'

- ☐ che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti a siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

adulticidi (solo se strettamente necessario), larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti;

- ☐ che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.2 "Marca Trevigiana";
- ☐ che la validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

PRECISA

che, prima di iniziare i trattamenti di disinfestazione, dovranno essere poste in essere tutte le accortezze e le precauzioni del caso, tra le quali ad esempio: avvertire le proprietà confinanti, evitare le giornate ventose, nebulizzare le siepi ed i giardini solo se lontane da orti.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR del Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione di questa all'Albo Pretorio Comunale.

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative e/o penali.

IL SINDACO

BASEGGIO ANTONELLO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)